

252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - DIgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

#### Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

- 1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
- 2. Possono essere riproposte le azioni revocatone già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
- 3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
- 4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

-----

#### Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

- 1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
- 2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
- 3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
- 4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.



252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

### modifiche e precedente normativa |blue

#### ---- precedente normativa di riferimento

**Art. 140 (Effetti della riapertura).** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

## la giurisprudenza |green



252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

# Documenti collegati:

Fallimento - cessazione concordato fallimentare - Cass. n. 4697/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - riapertura del fallimento - risoluzione del concordato - Concordato fallimentare - Risoluzione del concordato - Effetti - Restituzione della cauzione prestata dall'assuntore - Esclusione - Fondamento - ......

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)

Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della "par condicio creditorum" - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie. I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva ......


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

fine